



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Uffici 1 e 3

Registro - Classif:
Allegati:

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in
Docspa/PEC

Assessorati sanità Servizi veterinari

Regioni e P.A.

II.ZZ.SS.

Commissione europea – DG SANTE

ITALRAP

rpue@rpue.esteri.it

e per conoscenza:

IZS delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza aviaria

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria del settore avicolo

FNOVI

AMNVI

Uff. VIII DGSAFV

Uff. III DGISAN

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H7N7 — Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTO l'articolo 16 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della Direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini concernente sanzioni amministrative;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2016/697 della Commissione del 4 maggio 2016 riguardante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in Italia;

VISTO il provvedimento DGSAF prot. n. 11103 del 4 maggio 2016 recante “Influenza aviaria – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus dell’influenza aviaria”;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Emilia Romagna a seguito di conferma di un’ulteriore positività al virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H7N7 in un allevamento di tacchini da carne in provincia di Ferrara;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

CONSIDERATO che tali virus hanno dimostrato la capacità di diffondere rapidamente tra gli allevamenti;

CONSIDERATO che la filiera avicola coinvolta opera su diverse Regioni a livello nazionale e che pertanto risulta indispensabile effettuare in tempi brevi un controllo precarico e un monitoraggio straordinario di tutti allevamenti industriali di tacchini da carne delle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte al fine di identificare prontamente eventuali ulteriori focolai di infezione e di verificare la possibile estensione del contagio;

CONSIDERATO che tali misure, a carattere contingibile e urgente, possono essere modificate in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

ACQUISITO il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria nel corso della riunione tecnica del 16 maggio 2016;

PRESO ATTO delle determinazioni definite nel corso della riunione sopracitata;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica e le caratteristiche produttive del comparto avicolo;

DISPONE

Articolo 1

Misure di controllo negli allevamenti di tacchini da carne

1. Ad integrazione di quanto previsto dal provvedimento DGSAF prot. n. 11103 del 4 maggio 2016, è disposto che il Servizio Veterinario competente per territorio delle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte provveda a:

a) Effettuare in tutti gli allevamenti di tacchini da carne, entro 3 settimane dall'entrata in vigore del presente dispositivo, controlli virologici con prelievo di 10 tamponi tracheali per ogni capannone fino ad un massimo di 60 campioni per allevamento;

b) Verificare il numero dei morti all'interno di ogni capannone e, nel caso di evidenza di mortalità anomala, conferire all'IZS competente per territorio almeno 10 soggetti morti distribuiti nei capannoni coinvolti;

2. Per il prelievo dei campioni di cui al precedente comma 1, ad esclusione degli allevamenti appartenenti alla filiera produttiva coinvolta nel focolaio di Portomaggiore, i Servizi Veterinari possono avvalersi della collaborazione dei veterinari aziendali delle filiere avicole. Inoltre i Servizi Veterinari definiscono il programma di campionamento iniziando dai gruppi accasati da più tempo e controllando i volatili di almeno 5 settimane di età.

3. Per quanto riguarda gli allevamenti appartenenti alla filiera produttiva coinvolta nel focolaio di Portomaggiore, i controlli di cui al precedente comma 1, devono essere ripetuti trascorsi 15 gg dall'ultimo prelievo.

5. I detentori, a qualsiasi titolo, comunicano immediatamente all'Autorità competente qualsiasi sintomo riferibile alla malattia.

Articolo 2 **Disposizioni finali**

1. Gli esiti dei controlli di cui al presente provvedimento devono essere riportati sul Mod. IV di trasporto o attestazione sanitaria o eventualmente deve essere allegato, al predetto documento di trasporto, il rapporto di prova rilasciato dall'IZS competente per territorio.

2. Il presente provvedimento può subire modifiche o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica o in forza delle indicazioni che potranno pervenire dalla Commissione europea.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrello*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile del procedimento: Dott. Pierdavide Lecchini
Dott.ssa Olivia Bessi